

<p style="text-align: center;">CONTRATTO DI FORNITURA E ALLESTIMENTO DI N.° 5 AMBULANZE DI SOCCORSO MEDICO AVANZATO DI TIPO “A”</p>
--

ART. 1 – PREMESSA	2
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	2
ART. 3 – IMPORTO DELLA FORNITURA	2
ART. 4 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI	3
ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA	3
ART. 6 – PROROGHE	3
ART. 7 – QUINTO D'OBBLIGO	3
ART. 8 – RITARDI – PENALI	3
ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	4
ART. 10 – COLLAUDO	4
ART. 11 – RISCHI, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E GARANZIE	4
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO	4
ART. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI	4
ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO	5
ART. 15 – RIFUSIONE DANNI E SPESE	5
ART. 16 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	5
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 18 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE	5
ART. 19 – FORO COMPETENTE	6
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
ART. 21 – COPERTURE ASSICURATIVE	6
ART. 22 – DIPOSIZIONI ANTIMAFIA	6
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE	7

L'anno 2012, il giorno _____ del mese _____, in Trento, nella Sede della Croce Rossa Italiana, Comitato Provincia Autonoma di Trento - in Via Muredei 51 – 38122 TRENTO

Tra

Croce Rossa Italiana - Direzione Regionale Trentino Alto Adige, (di seguito denominata C.R.I.) con sede in Trento, Via Muredei 51, partita iva 01019341005, rappresentata dal Dott. Carlo Monti, in qualità di Direttore Regionale;

E

_____ con sede legale in _____ – Via _____ -
partita iva e codice fiscale _____ rappresentata dal Signor _____,
nato a _____ il _____, in qualità di _____ e Legale
Rappresentante della _____;

PREMESSO CHE

- la Croce Rossa – Direzione Regionale Trentino Alto Adige, ha esperito bando di gara relativo alla fornitura e allestimento di n. 5 ambulanze di soccorso medico avanzato di tipo “A” – CIG 34616904F4
- soggetto aggiudicatario, giusta Determinazione Direttoriale n. _____ dd. _____ è risultata la ditta _____ con sede in _____, Via _____;
- fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegate, il bando di gara e ogni atto connesso, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dalla ditta _____ in sede di gara;
- sono state effettuate con esito favorevole le verifiche nei confronti del soggetto aggiudicatario;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La C.R.I affida all’impresa, che accetta senza riserva, la fornitura e l’allestimento di n. 5 Ambulanze di Soccorso medico avanzato di tipo “A”.

In ordine alle caratteristiche generali delle stesse si rinvia agli allegati Capitolati Tecnici e all’offerta tecnica presentata in sede di gara che ne costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.

All’appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale, si applica quanto previsto dalla normativa di pubbliche forniture e, in difetto, dal codice civile.

ART. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L’importo dell’appalto ammonta ad € _____ (in lettere euro virgola _____)
iva compresa, determinato in base all’offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di

gara, ivi compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio ed installazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.

ART. 4 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi offerti dovranno rimanere fissi ed invariati per tutto il periodo della fornitura. L'appaltatore, pertanto, non potrà pretendere l'aggiornamento o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della manodopera o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza, o nel corso della fornitura.

ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà avvenire entro 180 giorni solari a decorrere dalla data di firma del presente contratto. La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede operativa della Croce Rossa Italiana in Via Muredei n. 51 – 38122 TRENTO

ART. 6 - PROROGHE

I termini di consegna della fornitura sono improrogabili.

Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque non imputabili all'impresa turbino o facciano sospendere la normale attività, i termini fissati per l'esecuzione dei lavori potranno essere prorogati a richiesta dell'impresa, solo nella misura che la C.R.I. riterrà giustificata dagli eventi stessi.

ART. 7 – QUINTO D'OBBLIGO

La C.R.I. si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto del quinto d'obbligo nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 – RITARDI - PENALI

I ritardi di consegna della fornitura s'intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni e richieste di proroga ed esclusivamente imputabili a cause dovute e imputabili alla ditta appaltatrice. Tali ritardi costituiranno la base per l'applicazione delle penali. La data della fornitura dovrà risultare da apposito verbale.

Oltre i termini fissati verrà applicata una penale nella misura di euro 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di esito sfavorevole del collaudo, qualora la ditta non ottemperi alla consegna di un veicolo nuovo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo negativo, verrà applicata una penale di euro 250,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora il ritardo si protraesse oltre i gg. 25 (venticinque) lavorativi la C.R.I. potrà risolvere di diritto il contratto, incamerando la cauzione definitiva ed addebitando alla ditta ogni maggior danno prodotto.

Qualora l'apparecchiatura consegnata non corrisponda esattamente alle caratteristiche di quanto richiesto o presenti difetti di qualsiasi natura essa verrà respinta dall'Amministrazione che applicherà la penale predetta fino al giorno dell'esatta consegna fatta salva la risoluzione del contratto.

La Ditta deve garantire, inoltre il funzionamento continuato dell'apparecchiatura con il rispetto degli standard di qualità indicati dalla casa costruttrice attuando tutte le misure preventive necessarie nonché gli interventi correttivi o di riparazione nei tre giorni calendariali successivi alla segnalazione del guasto, oltre i quali sarà applicata una penale per il fermo macchina di 500,00 € al giorno.

L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti della Ditta relativi al presente appalto o in mancanza sulla cauzione versata.

ART. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di fattura, entro 60 giorni dal verbale positivo di collaudo della fornitura. Il Collaudo avverrà presso la sede CRI di Trento, luogo di consegna del bene come indicato nel precedente art. 5.

Le forniture oggetto del presente Appalto saranno verificate in corso d'opera. Eventuali difformità, malfunzionamenti o anomalie rilevate nel corso della verifica saranno prontamente comunicate al soggetto aggiudicatario della gara che dovrà provvedere con tempestività alla rimozione degli inconvenienti evidenziati.

ART. 10 - COLLAUDO

Si applicano le disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

Il collaudo dovrà avvenire in presenza del Direttore della Direzione Regionale Trentino Alto Adige o di un suo delegato e sarà effettuato da una commissione di collaudo appositamente istituita.

Appena disponibile e comunque preventivamente al collaudo dovrà essere fornita tutta la documentazione necessaria per l'immatricolazione presso il Comitato Centrale CRI.

In difetto, troveranno applicazione per ogni giorno di ritardo le penali di cui all'art. 7.

ART.11 - RISCHI, RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E GARANZIE

Le forniture oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico e secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Appaltante e dovranno risultare conformi alle normative vigenti. L'appaltatore nell'accettare l'appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti dal brevetto.

L'appaltatore è tenuto alle garanzie per la difformità e i vizi come previsto dall' art. 1667 e 1668 del Codice Civile e dell' art. 23 del DPR 16.07.1962 n. 1063.

Rimane inoltre a carico dell'Appaltatore, dopo l'approvazione del collaudo, la garanzia per la difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in fase di collaudo. A copertura economica della garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata trascorso un anno dal verbale finale di collaudo dei lavori.

La ditta è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone e alle proprietà durante la fornitura.

La C.R.I. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, in particolare derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature e dei veicoli forniti che presentino difetti e imperfezioni e dei quali danni fosse chiamata a rispondere la C.R.I. che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, la ditta dovrà sollevare comunque la C.R.I. da ogni responsabilità.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, il subappalto, anche parziale, delle forniture oggetto dell'appalto.

ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro vigenti anche se l'impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

L'impresa si impegna a trasmettere alla C.R.I., a richiesta della stessa:

- a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

ART. 15 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione stessa dall'appaltatore, sulla cauzione che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 16 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto si intenderà risolto con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso nei seguenti casi:

- a) per mancata osservanza dei termini di consegna e collaudo/accettazione;
- b) per gravi inadempienze, frode o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) in caso di cessione della ditta aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando la C.R.I., concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione in danno, ai sensi del precedente art. 13, a spese dell'appaltatore in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente appalto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'appaltatore, qualora dovesse verificarsi un ritardo, anche una sola volta, nelle consegne superiore a 25 (venticinque) giorni naturali, rispetto ai termini stabiliti.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione ad essere risarcita dei danni conseguenti.

ART. 18 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'impresa elegge il proprio domicilio in Trento – Via Muredei n. 51 tel 0461 380000 fax 0461 380030.

L'appaltatore indica nel Sig. _____, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente all'Ente la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualora insorgessero controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto si tenterà, in via principale, una conciliazione tesa alla soluzione in via amministrativa. Qualora le parti non raggiungessero un accordo entro 60 (sessanta) giorni, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del foro di Trento (TN).

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara d'appalto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Appaltante, come definito dal D. Lgs 196/03 (ex art. 1, comma 2, lett. b), della legge 675 del 31.12.1996), per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti soggettivi necessari per la valida partecipazione all'appalto, alla valutazione dell'offerta economica e di tutta la documentazione di richiesta e fornita. Sussistono i presupposti per l'esenzione del consenso ai sensi del D.Lgs 196/03 (ex art. 12, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 675/1996). I dati relativi ai partecipanti saranno resi pubblici in sede di aggiudicazione o in sede di contenzioso amministrativo, limitatamente a quanto previsto dalla normativa in vigore; saranno comunicati ai soggetti che abbiano interesse ai sensi della Legge 241/90. Ricorrono pertanto i presupposti per l'esenzione del consenso ai sensi del D.Lgs 196/03 (ex art. 20, comma 1, lettera c) e lettera e).

Ai fini della stipula contrattuale verranno poi richiesti dati personali, in conformità a quanto previsto dalla normativa di legge, i quali saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Appaltante, come definito dal D.Lgs 196/03 (ex art. 1, comma 2, lett. b), della legge 675 del 31.12.1996). Sussistono anche in tal caso i presupposti per l'esecuzione del consenso ai sensi del D.Lgs 196/03 (ex art. 12, comma 1, lett. b) della legge 675/1996).

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara. Competono i diritti di cui D. Lgs 196/03 (ex art. 13 della legge 675/1996).

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore dovrà stipulare o dimostrare di possedere, su richiesta dell'Amministrazione, una polizza assicurativa RCT/O, con primario istituto del ramo assicurativo, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale e dovrà, altresì, prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per l'Amministrazione, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento detta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di Amministrazione della società, non dovranno essere stati emessi

provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla C.R.I., pena la risoluzione di diritto del contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

L'impresa prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della C.R.I di richiedere il risarcimento dei danni subiti nei limiti di cui all'articolo 14.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le imposte o tasse presenti e future, spese di bollo, di registro, diritti di segreteria ed accessori, spese di scritturazione, copia, ecc. inerenti al presente atto.

Letto, approvato, sottoscritto

Trento, _____

CRI – Direzione Regionale T.A.A.

La ditta

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

art. 4 – Invariabilità dei prezzi

art. 7 - Quinto d'obbligo

art. 8 – Ritardi - Penali

art. 9 – Modalità di pagamento

art. 11 – Rischi, responsabilità dell'appaltatore e garanzie

art. 12 – Divieto di cessione e subappalto

art. 16 – Clausole risolutive espresse

art. 17 – Risoluzione del contratto

art. 19 – Foro Competente

CRI – Direzione Regionale T.A.A.

La ditta
